

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2010 promossa da:

SOCIETA'

Contro

BANCA

ATTORE

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione la **SOCIETÀ** conveniva in giudizio la **BANCA** affinché, accertata l'illegittimità delle condotte poste in essere dall'Istituto di credito, venisse pronunciata nei suoi confronti condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.

A sostegno della propria domanda la **SOCIETÀ** deduceva:

- di aver intrapreso con la **BANCA** convenuta rapporti contrattuali a far data dal 2006;
- di aver in essere con la **BANCA**, al 2009, una linea di credito per Euro 200.000,00 utilizzabile nelle forme di apertura di credito in conto corrente n. omissis (fino ad Euro 100.000,00) ed anticipi fatture e castelletto per sconto effetti sul conto n. omissis (fino ad Euro 2000.000,00), nonché una apertura di credito in conto corrente n. omissis (fino ad Euro 5.000,00);
- di aver ricevuto nel marzo 2010 notizia da parte dell'Istituto di credito circa la necessità di rinnovare gli affidamenti;
- di essersi recata in banca ove avrebbe ricevuto rassicurazioni circa il mantenimento della regolare operatività, sino a nuova delibera;
- di aver viceversa appreso, senza alcun preavviso, che i conti erano stati bloccati fin dal precedente 31/3/10, data in cui la società tentava, senza successo, un prelievo in contanti entro i limiti dell'affidamento;
- di aver tentato invano fino al successivo 15 aprile di fissare un appuntamento con la **BANCA**, apprendendo però in tale occasione che l'istituto aveva modificato unilateralmente e retroattivamente, con decorrenza dal 31/3/10 le condizioni di conto;
- che in particolare la **BANCA** aveva innalzato il tasso debitorio, applicata una maggiore Cms e ridotto la linea di credito dai 200.000,00 iniziali a soli 100.000,00, eliminando di fatto la linea di credito afferente l'anticipo ordini sul conto corrente e quella relativa al conto anticipi fatture;
- che la ricorrente aveva allora proposto una moratoria di qualche settimana, ovvero il rientro parziale al 50% delle RIBA in scadenza, ma che la **BANCA** aveva negato tale possibilità;
- che, pertanto, ella si era vista costretta, previo preavviso scritto alla banca, a chiedere ai clienti-debitori di pagare il dovuto direttamente alla società e non per il tramite di RIBA;

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 27 del 21 gennaio 2019

- che a quel punto la convenuta inviava a tutti i clienti della società una dichiarazione notificata di cessione di credito, dichiarando falsamente di essere cessionaria del credito che la società aveva nei confronti dei propri clienti;
- che la reazione di questi ultimi fu quella di disdettare alcuni contratti, stante il timore che la società si trovasse in grave crisi finanziaria;
- che la banca, nel frattempo, aveva provveduto a recedere da tutti i rapporti, intimando alla correntista il rientro dalla esposizione debitoria maturata;
- che a seguito della revoca la **BANCA** procedeva a segnalare illegittimamente la cliente in ragione di uno scoperto di soli 7.000,00 Euro.

Costituitasi in giudizio la **BANCA** contestava ogni assunto proposto dall'attrice e svolgeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 171.982,15, oltre interessi, per crediti derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi con la controparte.

La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e la produzione di documenti ad opera delle parti.

All'udienza del 17/6/14 il precedente GI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al successivo 26/1/16 per la precisazione delle conclusioni.

Detta udienza, tuttavia, subiva numerosi rinvii a causa del trasferimento dei vari giudizi assegnatari del presente ruolo.

Con decreto n. 39/17 del Presidente del Tribunale dell'8/11/2017 la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 09/10/18 la tratteneva in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata.

È pacifico e documentalmente provato che il rapporto tra la **SOCIETÀ** e la Banca convenuta abbia avuto inizio nell'anno 2006, allorquando le parti sottoscrivevano il contratto di apertura di conto corrente omissis, il contratto di apertura di conto trans. sbf omissis, il contratto di apertura di conto ant. fatture omissis ed il contratto di apertura di conto anticipi ordini e contratti Italia omissis.

Nel febbraio 2009 veniva concessa dalla **BANCA** alla **SOCIETÀ** attrice l'ulteriore apertura di credito per un importo di € 5.000,00 e scadenza a revoca.

Tanto premesso, le condotte che la **SOCIETÀ** ritiene illegittime ed in relazione alle quali chiede di essere risarcita per abuso del diritto e malafede contrattuale consistono:

- 1) nell'avvenuto blocco dei conti a far data dal 31/3/10, in assenza di specifico preavviso e di giusta causa;
- 2) nella modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni contrattuali;
- 3) nel recesso *ad nutum* dai rapporti in essere;
- 4) nella notifica ai propri clienti di una dichiarazione in cui la banca attestava falsamente di essere cessionaria del credito che questi avevano nei confronti della società;
- 5) nella segnalazione alla centrale rischi in assenza delle condizioni di legge.

Analizzando le singole doglianze si osserva quanto segue.

Risulta provato che l'impossibilità per l'attrice, a partire dal marzo 2010, di accedere al credito mediante operazioni per cassa derivasse dal fatto che ella avesse sconfinato sul rapporto di conto corrente, nonché dal fatto che ella aveva già effettuato operazioni all'incasso per un importo superiore all'accordato di 200.000,00 Euro (v doc.9 banca

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 27 del 21 gennaio 2019

comunicazione riepilogo presentazioni sbf attestante uno sconfinamento di euro 12.332,00). Nessun illegittimo “*blocco dei prelievi*” è dunque ravvisabile nel caso di specie.

Parimenti nessuna condotta inosservante del principio di buona fede nell’esecuzione dei rapporti contrattuali è attribuibile all’istituto di credito convenuto per ciò che concerne la revisione degli accordi in essere tra le parti. Al contrario è emerso che la società attrice fosse stata messa al corrente della volontà della **BANCA** di rivedere gli affidamenti, tanto che, in precedenza, le era stato domandato di presentare gli atti contabili e i propri bilanci, in ragione del peggioramento della sua situazione economica.

Detta circostanza viene ammessa dalla stessa attrice a p.17 del proprio atto introduttivo.

È comunque evidente dalle risultanze della prova orale (v. dichiarazioni testi omissis ed omissis rese all’udienza 26/1/12) e dalla documentazione versata in atti dalla convenuta che la modifica contrattuale si fosse resa necessaria a causa del progressivo peggioramento della situazione creditizia della società, la quale, oltre a far costante utilizzo delle linee di credito oltre l’accordato (v. doc.9 e 40 banca), faceva registrare un’elevata percentuale di insoluti su crediti già anticipati (doc.8 **BANCA**) e rilevanti sconfinamenti (doc.34).

Tali elementi, peraltro, non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte della correntista e non vi è dubbio che costituiscano circostanze idonee a giustificare, sotto il profilo dell’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede, l’esercizio del diritto -previsto dal contratto in favore della Banca- di ridurre e revocare i rapporti in essere con la cliente.

La difesa di società, sempre con riferimento al mutamento delle condizioni negoziali, afferma che gli effetti dell’accordo sottoscritto con la controparte in data 13/4/10 in realtà avevano già operato retroattivamente con decorrenza dal 31/3/10.

L’assunto non ha pregio in quanto, neppure da un confronto tra il contenuto dei doc.3 e 5 dalla stessa prodotti, così come sostenuto dall’attrice a p.4 della prima memoria istruttoria, si ricava la presunta retroattività delle pattuizioni: dalla lettura dei documenti appare, invece, che i termini per procedere al nuovo accordo siano stati stabiliti dalla banca con delibera del 31/3/10, a seguito della quale è stata pertanto formulata alla cliente la proposta, debitamente sottoscritta e quindi perfezionata il successivo 13/4/10 (v doc.10 di parte convenuta).

Neppure può ritenersi che la banca abbia operato in mala fede revocando i rapporti con la società attrice e comunicando ai clienti della società di pagare direttamente le Riba scadute all’Istituto di credito e non alla società attrice.

Invero, è la stessa **SOCIETÀ** a dichiarare che, una volta resasi conto dell’impossibilità di disporre di liquidità a seguito del blocco delle operazioni di cassa, aveva domandato per iscritto ai propri clienti di saldare i loro debiti procedendo ad effettuare pagamenti direttamente in suo favore e non per il tramite di RIBA.

La banca pertanto nel pieno rispetto delle previsioni di cui contratto del 13/4/10 ha esercitato la facoltà indicata all’art. 5 punto 5, notificando ai debitori della società l’avvenuta cessione dei crediti a proprio favore, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cc.

L’art. 5 stabilisce infatti che “*1. Salvo diversa pattuizione scritta, i crediti sui quali la Banca abbia accordato un finanziamento, in qualunque forma tecnica, si intendono ceduti pro solvendo a favore della Banca stessa a garanzia del rimborso delle somme anticipate, per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché di ogni altro credito che la banca dovesse vantare nei confronti del cliente.*”

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 27 del 21 gennaio 2019

2 al fine della individuazione dei crediti oggetto della cessione, il potere di sottoscrivere i relativi atti si intende conferito per delega al cliente, anche all'incaricato alla presentazione degli effetti, ricevute, fatture e simili o dell'inoltro di supporti magnetici o flussi elettronici documentanti i crediti stessi.

3 il cliente dichiara sin d'ora che i crediti che formeranno oggetto di cessione a favore della Banca saranno veri, reali ed esigibili, nella effettiva titolarità e disponibilità del cliente stesso.

4. al fine di facilitare la riscossione dei crediti da parte della banca, il cliente provvederà, là ove occorra, ad impartire ai debitori ceduti opportune istruzioni affinché i pagamenti vengano eseguiti esclusivamente presso la Banca ed in favore della stessa. Ove essi pervenissero comunque al cliente, questi si obbliga a trasferirli immediatamente alla Banca.

5. alla Banca è in ogni caso riconosciuto il diritto di notificare ai debitori, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, l'avvenuta cessione dei crediti a proprio favore, ad ogni effetto di legge”.

Dunque, tra **BANCA** e la **SOCIETÀ** era stata legittimamente pattuita la cessione di tutti i crediti oggetto di affidamento e la banca ha legittimamente proceduto alla notifica ai debitori ceduti del credito derivante dall'anticipazione su fatture. Non assume, invece, rilevanza la rinuncia da parte dell'istituto di credito alla notifica della cessione nei confronti della omissis, **SOCIETÀ** cliente dell'attrice, stante l'espressa previsione contrattuale sopra riportata.

Infine, il recesso operato dalla convenuta trova la propria giusta causa nel comportamento della cliente, la quale, in palese violazione dell'art.5 punto 4 (che recita: “*al fine di facilitare la riscossione dei crediti da parte della banca, il cliente provvederà, là ove occorra, ad impartire ai debitori ceduti opportune istruzioni affinché i pagamenti vengano eseguiti esclusivamente presso la Banca ed in favore della stessa. Ove essi pervenissero comunque al cliente, questi si obbliga a trasferirli immediatamente alla Banca*”) con missiva del 30/4/10 ha invitato i debitori a non ottemperare al pagamento a mani della banca di fatture già anticipate dall'istituto di credito stesso in favore della cedente.

Da ultimo infondata è la tesi dell'attrice, secondo cui la controparte avrebbe provveduto ad effettuare una segnalazione a **BANCA ITALIA** per uno scoperto di soli 7.000,00 euro sol se si considerano i dati contenuti nei doc. 33, 34, le cui risultanze non sono peraltro state tempestivamente contestate dalla difesa attrice.

Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

I crediti derivanti dal saldo di c/c omissis, supportati da prova scritta, essendo stati prodotti in copia l'estratto di saldaconto (doc. 30), i contratti di conto corrente (doc. 1-2-3) gli estratti conto dalla data di accensione dei rapporti al saldo (doc. 14-15-16-35-36-37).

Va precisato che, con riguardo ai predetti rapporti, la società si è limitata a contestare la previsione di tassi ultralegali non pattuiti e la capitalizzazione degli interessi. Dette doglianze, oltre che genericamente proposte, appaiono comunque infondate nel merito. Invero, sotto il profilo dell'anatocismo, i contratti di conto corrente per cui è causa risultano accesi nell'anno 2006, e rispettano tutti il requisito della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale (v. doc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 convenuta), così come previsto dall'art. 120 d.lgs. n. 385/1993 e dall'art. 2 deliberazione del CICR 9 febbraio 2000.

Inoltre, quanto al difetto di pattuizione scritta degli interessi oltre al saggio legale, sia i contratti di conto corrente che i contratti di affidamento (doc. da 1 a 7 e 10 convenuta) recano per iscritto e con sottoscrizione della società, mai disconosciuta, tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.

Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 27 del 21 gennaio 2019

Infine con riguardo all'importo di €156.437,00 richiesto dalla banca per nr.13 effetti di portafoglio anticipati e risultati insoluti alla scadenza, la società non ha mai svolto contestazioni, risultando comunque il predetto credito dall'estratto di saldaconto (doc. 30), dalle distinte di presentazione effetti (doc.38), dall'estratto conto del c/c di sbf n. omissis attestante l'avvenuta anticipazione degli importi (doc.14-15) e dalle contabili degli effetti tornati insoluti con relative comunicazioni alla correntista (doc.18).

Non può essere pronunciata sentenza di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc nei confronti di parte attrice in quanto, benché la domanda proposta sia risultata infondata, non sono emersi elementi tali da poter ritenere che la società abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14, valori medi.

PQM

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:

- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e dichiara che la società è creditrice nei confronti di **BANCA**, in forza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, della complessiva somma di Euro 171.982, 15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e per l'effetto condanna (omissis) a corrispondere a **BANCA** la complessiva somma di Euro 171.982,15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la società alla refusione delle spese processuali in favore di **BANCA** che liquida in Euro 13.400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e accessori di legge.

Piacenza, 21 gennaio 2019

Il Giudice
dott. Evelina Iaquinti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*